

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 127 del 15-06-2016

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018

L'anno **duemilasedici**, addì **quindici**, alle ore **14:00** del mese di **giugno**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CANNATA GIUSEPPE	SINDACO	P
COCO VINCENZO	VICE SINDACO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	ASSESSORE ANZIANO	P
TERNULLO DANIELA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il SINDACO **CANNATA GIUSEPPE**, partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune **Dott. CUNSOLO CARMELO**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *****

Data *****



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio: PERSONALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14-06-2016 N.159

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2016 -2018

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
CASTRO NATALINA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE *PRESA ATTO*

Il Responsabile dei servizi finanziari
MARCHICIA ENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La Responsabile del I^ settore, Dott.ssa Natalina Castro, avanza alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018

PREMESSO:

- che la legge n. 449/1997 contempla la necessità, per le amministrazioni pubbliche, di programmare le proprie politiche di assunzione di personale, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa, in particolare, per le nuove assunzioni, realizzabili, se possibile, mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili, compatibilmente con gli obiettivi della programmazione e con i processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- che, specificatamente, l'art. 39 comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", dispone testualmente "... le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni ...";
- che l'art. 19 comma 8 della legge 28/12/2001 n° 448 stabilisce che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile hanno l'obbligo di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale degli enti locali siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'art. 6 del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

CONSIDERATO che l'art. 77 bis Decreto Legislativo n.112/2008 così come modificato dall'art. 31 L.183/2011 e dall'art. 4 ter L. 44/2012, prevede "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno: divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ... anche con contratti di servizio elusivi* (art. 7 D. Lgs. n. 149/2011);

CHE alle amministrazioni pubbliche che non rispettano i vincoli di pareggio di bilancio, sulla base delle previsioni dettate dalla Legge di stabilità 2016, sono irrogate le sanzioni già previste per le amministrazioni che non rispettano il patto di stabilità, tra le quali sanzioni è previsto il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) come riformato dall'art. 14 comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122 prevede, relativamente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, che *“gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

TENUTO CONTO:

- dell'art. 1, comma 557-ter della L. 296/2006 che dispone *“in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76 comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: “..... divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- dell'art. 1 comma 557 –quater, della L. 296/2006 così come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis, del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11/08/2014, n. 114, che dispone relativamente al contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata disposizione;

- dell'art. 3, comma 5 del D.L. 24/06/2014 , n. 90 convertito con modificazione nella L. 11/08/2014, n. 114, che disponeva relativamente all'aliquota di turn-over applicabile rispetto all'anno precedente, rispetto al quale gli enti locali sottoposti al patto di stabilità potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente per il 2016-2017 e del 100% a decorrere dal 2018;

- della legge 190 del 23/12/2014 “ Legge di Stabilità per l'anno 2015”, che dispone in ordine alla ricollocazione del personale di Area Vasta;

- della Circolare n. 1/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- del D.L. n. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, con cui nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile è consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;

- della deliberazione n. 26/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che pronuncia il seguente principio di diritto: *“ gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale del triennio 2011-2013”, mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni del personale intervenute nel 2014 e 2015) la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire*

l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della medesima legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”;

- della deliberazione n. 28 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che pronuncia il seguente principio di diritto: “il riferimento al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”;

- del comma 228 della Legge di Stabilità 2016 che parla espressamente di “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale”, prevedendo che le Regioni e gli Enti Locali nel triennio 2016/2018 possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per tale qualifica nel limite di un contingente di personale corrispondente per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Giunta Municipale n. 94 in data 08/02/2000 e successive delibere di modifica, con la quale è stato adottato, nel rispetto dei criteri generali sull’ordinamento, di cui alla delibera consiliare n. 54 in data 27/09/1999, il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- di Giunta Municipale n. 285 del 15/12/2015 con la quale si è provveduto a rideterminare la nuova Dotazione Organica del personale dipendente di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D. lgs. nr. 267/00 e dall’art. 2, comma 1, del D.L.vo 165/2001, costituita da complessivi n. 163 posti di ruolo, a tempo pieno ed a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale;

- di Giunta Municipale n. 77 del 13/04/2016 di modifica dell’Organigramma approvato con deliberazione G.M. n. 285/2015, di cui alla nuova Dotazione Organica, rideterminata ed approvata con medesima delibera di G.M. n.285/2015;

- di Giunta Municipale n. 78 del 13/04/2016 di approvazione della ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’ente e conseguente rideterminazione della dotazione organica del Comune di Melilli per esigenze funzionali ai sensi art. 33, c. 1 del d.lgs. 165/2001. Attuazione dell’art. 2 c.11 lett. a) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012;

- di Giunta Municipale n. 79 del 13/04/2016 di approvazione ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dei dipendenti del Comune di Melilli. Dichiarazione di eccedenza di personale per esigenze funzionali di cui all’art. 33 - c.1 del d.lgs. 165/2001. Accesso al prepensionamento di cui all’art. 2 - c.11 lett. a) del D.L. 95/2012 convertito con L.135/2012;

VISTO il quadro risultante dal dettato normativo per gli anni 2016/2017 e 2018, che prevede la possibilità per gli Enti Locali e le Regioni di procedere alla assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per ognuno di tali anni, nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente, salvo la deroga per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

DATO ATTO che la spesa per le nuove assunzioni può essere sostenuta da parte degli enti locali che hanno un rapporto inferiore al 25% tra la spesa del personale ed il complessivo di quella corrente;

CHE, precedentemente, sulla base delle previsioni contenute nel Decreto Legge 90/2014, la spesa per le nuove assunzioni era fissata all’ 80% per le capacità assunzionali del 2016 e del 2017 e sarebbe aumentata al 100% per quelle del 2018, ed ancora che essa era, già dallo scorso anno,

fissata nel 100% dei risparmi derivanti da cessazioni nei comuni in cui il rapporto tra la spesa del personale e spesa corrente era inferiore al 25%;

VISTO l'art 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n.133/2008, che stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

ATTESO che il nuovo riassetto organizzativo di cui alla D.O. vigente è finalizzato a superare ogni frammentazione dei Settori, attraverso un modello organizzativo ed organico atto a garantire integrazione, coordinamento, omogeneità di competenze, nonché a perseguire la funzionalità e l'efficienza gestionale delle strutture, salvo e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di spese di personale e delle nuove assunzioni stabilite nel pubblico impiego;

DATO ATTO, che è necessario procedere ad adottare il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;

CHE tale adempimento, da intendersi come necessario per l'eventuale assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, deve tendere all'ottimale distribuzione delle risorse umane, anche attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

ACCERTATO che l'assunzione di personale a tempo indeterminato è vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia;

ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario, in data 22/03/2016, prot. 6073, ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la certificazione digitale, con la quale è stato inviato il prospetto di Certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2015;

VISTA l'attestazione, a firma della scrivente e della Responsabile del Servizio Finanziario datata 14/06/2016, in ordine alla spesa del personale ed alla spesa corrente sostenute dall'Ente per l'anno 2015 e per il triennio 2011/2013;

DATO ATTO che nell'anno 2011 vi sono state le seguenti cessazioni di personale dipendente di ruolo:

- Sig.ra Misenti Giuseppa – Cat. D-D3 – con decorrenza dal 30/06/2011;
- Sig. Annino Santo – Cat. A – con decorrenza dal 28/02/2011;

CHE nell'anno 2012 e nell'anno 2013 non vi sono state cessazioni di personale dipendente di ruolo;

CHE nell'anno 2014 vi sono state le seguenti cessazioni di personale dipendente di ruolo:

- Sig.ra Romano Anna – Cat. C – con decorrenza dal 31/05/2014;
- Sig. Marra Francesco – Cat. C- con decorrenza da 31//12/2014;

CHE, altresì, nell'anno 2015 vi sono state le seguenti cessazioni di personale dipendente di ruolo:

- Sig.ra Pitruzzello Concetta – Cat. D – con decorrenza dal 31/05/2015;

CONSIDERATO che questo Ente:

- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
- ha rispettato il patto di stabilità previsto per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
- ha rispettato per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 le disposizioni di riduzione progressiva delle spese di personale, in valore assoluto, ai sensi dell'art. 1, comma 557-ter della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

- prevede il rispetto delle disposizioni inerenti il pareggio di bilancio e la riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i., come riformulato di recente dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, anche per il corrente anno;

RICHIAMATE le richieste di estensione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali in luogo delle 33 ore settimanali, a firma del dipendente Arch. Daniele Nunzio Lentini, vincitore di selezione pubblica a tempo pieno ed indeterminato ed assunto part. time, inoltrate al prot. dell'Ente ai nn. 1654 del 28/01/2015, 16508 del 25/08/2015 e la diffida del 26/01/2016 inoltrata per conto dello stesso, prot. n. 1484;

RICHIAMATO in merito il parere reso in ultimo dalla Corte dei Conti dell'Umbria con deliberazione n. 28/2016, la quale recita " le trasformazioni a tempo pieno di posti part time entra nel tetto delle spese per le nuove assunzioni; mentre, il ritorno a tempo pieno di dipendenti il cui posto era stato trasformato in part time su richiesta non entra nel tetto di spesa per le nuove assunzioni";

RILEVATO che il suddetto parere ricorda l'orientamento consolidato secondo cui "*per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Viceversa, nell'eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporti di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione, avendo il lavoratore diritto alla riepansione dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dal Ccnl. di comparto (v. art. 4, comma 14, del Ccnl. 14 settembre 2000) e dalla sussistenza del posto in organico*";

SENTITO l'indirizzo reso in merito dal Sindaco e dall'Assessore al Personale;

CONSIDERATO che, nell'ambito del quadro delineato e dei vincoli imposti dalle norme di finanza pubblica, si ritiene in atto di non poter procedere alla trasformazione di un rapporto (contratto) di lavoro in essere presso l'Ente di n. 1 Funzionario Tecnico di Cat. D-D3, da tempo parziale al 91,67% a full-time, trasformazione giuridica del rapporto di lavoro che prevede per l'Ente l'applicazione ed il rispetto dei limiti imposti alle capacità assunzionali previsti per le nuove assunzioni, né attraverso l'impiego di una quota dei risparmi delle cessazioni del triennio 2011/2013 non più disponibili, né delle restanti cessazioni avvenute negli anni successivi perché destinati a garantire il riassorbimento del personale provinciale e dunque nell'attesa che si concludano le procedure previste dal comma 424 della Legge di Stabilità per il 2015;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, per le motivazioni sopraesposte, procedere ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2016/2018, come di seguito indicato:

ANNO 2016:

nessuna assunzione;

ANNO 2017 :

nessuna assunzione;

ANNO 2018:

nessuna assunzione;

CONSIDERATA, infine, la necessità di prevedere, che il presente programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni possa essere rivisto e modificato, al fine di prevedere in modo adeguato una gestione dinamica delle risorse umane, in relazione agli effettivi bisogni, che tenga conto delle risorse finanziarie disponibili, della scala di priorità degli obiettivi programmati, nel

rispetto comunque delle disposizioni normative di settore ed in relazione all'obbligo di riduzione delle spese di personale;

PRESO ATTO dell'obbligo di informativa del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria ai sensi all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile in data 14/06/2016, ai sensi del comma 8, art. 19 della Legge 448/2001;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

All'Onorevole Giunta Municipale

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati,

DI APPROVARE il programma triennale **2016-2018** del fabbisogno del personale, come di seguito riportato;

ANNO 2016:

nessuna assunzione;

ANNO 2017 :

nessuna assunzione;

ANNO 2018:

nessuna assunzione;


DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 dei d.lgs. n. 150 del 07/10/2009;

DI PREVEDERE che il presente programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni possa essere rivisto e modificato, al fine di prevedere in modo adeguato una gestione dinamica delle risorse umane, in relazione agli effettivi bisogni, che tenga conto delle risorse finanziarie disponibili, della scala di priorità degli obiettivi programmati, nel rispetto comunque delle disposizioni normative di settore ed in relazione all'obbligo di riduzione delle spese di personale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU ai fini della informativa di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa CASTRO NATALINA



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018”.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del medesimo;

DI APPROVARE il programma triennale **2016-2018** del fabbisogno del personale, come di seguito riportato;

ANNO 2016:

nessuna assunzione;

ANNO 2017:

nessuna assunzione;

ANNO 2018:

nessuna assunzione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 07/10/2009;

DI PREVEDERE che il presente programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni possa essere rivisto e modificato, al fine di prevedere in modo adeguato una gestione dinamica delle risorse umane, in relazione agli effettivi bisogni, che tenga conto delle risorse finanziarie disponibili, della scala di priorità degli obiettivi programmati, nel rispetto comunque delle disposizioni normative di settore ed in relazione all'obbligo di riduzione delle spese di personale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU ai fini della informativa di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160

cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Prot. n. _____

del 16/05/2015

OGGETTO: Rilevazione della spesa del personale e della spesa corrente per l'anno 2015 e per il triennio 2011/2013.

ATTESTAZIONE

VISTI i Rendiconti della gestione relativi al triennio 2011/2013, posti agli atti d'ufficio;
VISTO il Rendiconto della gestione relativo all'anno 2015, posto agli atti d'ufficio;
VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale 2016/2018 in corso di formazione, posti agli atti d'ufficio;

ATTESTANO

CHE per l'anno 2015 la spesa del personale dipendente è stata di € 4.693.048,26, che ridotta delle componenti escluse risulta pari ad € 3.761.476,92;

CHE la spesa del personale per il triennio 2011/2013 è stata di € 4.940.519,63, che ridotta delle componenti escluse risulta pari ad € 3.899.650,96;

CHE, altresì, per l'anno 2015 la spesa corrente è stata pari ad € 16.789.921,01 e che per il triennio 2011/2013 tale spesa ammonta ad € 16.169.335,04.

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa Natalina Castro)

LA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)

REGISTRO DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI MELILLI

VERBALE N. 35

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REVISORE UNICO

L'anno 2016, il giorno 14 giugno alle ore 9.15, presso la sede del Comune di Melilli, il Revisore Unico, Dott.ssa Sofia Bongiovanni, si è riunito, alla presenza della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica, e alla presenza della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Natalina Castro per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale del 14/06/2016 N. 159 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale di fabbisogno di personale 2016-2018”, recante il parere favorevole della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Natalina Castro, in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole della Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, Dott.ssa Marchica Enza in ordine alla regolarità contabile,

Il Revisore Unico,

esprime parere favorevole, in relazione alla suddetta proposta di G.M. n. 159 del 14/06/2016, che non prevede per il triennio di riferimento alcuna assunzione a tempo indeterminato di personale dipendente di qualifica non dirigenziale.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione si conclude alle ore 9.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

(Dott.ssa Sofia Bongiovanni)



Sottoscritto

II SINDACO
F.to CANNATA GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. GIGLIUTO SEBASTIANO

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 23-06-2016 al 08-07-2016, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 1783)

Melilli, li 09-07-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
